

SCHEDA

RIFORMA TERZO SETTORE

Legge 6 giugno 2016, n. 106 e decreti attuativi.

a cura di Roberta Amelio

gennaio 2018

SINTESI

La **legge 6 giugno 2016, n. 106**, approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati il 25 maggio 2016 e pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 2016, n. 141, è entrata in vigore lo scorso 3 luglio 2016.

Il testo si compone di **12 ARTICOLI** e reca una serie di **deleghe legislative** al Governo **finalizzate ad attuare una organica e complessiva riforma del «Terzo settore»**. **OGGETTO** della delega è una plurima revisione normativa in materia di:

1. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute ([delega non esercitata](#));
2. enti del Terzo settore e disciplina tributaria ad essi applicabile mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore ([delega esercitata: D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#));
3. impresa sociale ([delega esercitata: D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#));
4. servizio civile nazionale ([delega esercitata: D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 40](#));
5. istituto del 5X MILLE ([delega esercitata: D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111](#)).

Gli **OBIETTIVI** fondamentali della riforma sono:

- **sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini** che concorrono (singolarmente o in forma associata) al perseguimento del bene comune, al miglioramento dei livelli di cittadinanza attiva e di coesione sociale, alla valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, favorendo la partecipazione responsabile, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- **riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite**, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza, solidarietà, partecipazione, democrazia e uguaglianza;
- **riconoscere il «Terzo Settore» come soggetto giuridico organico e autonomo** (e non solo come entità "sociologica" e "economica"), definendo le caratteristiche essenziali e comuni della pluralità di organismi che lo compongono, anche al fine di garantire un trattamento uniforme alle diverse tipologie;

- **superare la frammentarietà e la disomogeneità della normativa** (anche di natura tributaria e fiscale) vigente in materia di enti del Terzo settore, mediante una revisione organica delle legislazioni speciali riguardanti il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali e la redazione di un apposito Codice;
- **riconoscere e favorire il ruolo e la specificità del "volontariato"** - anche prevedendo criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività svolte dai volontari e fermo restando il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa- nonché **favorire l'iniziativa economica privata svolta per fini sociali**;
- **implementare i meccanismi di monitoraggio, vigilanza e controllo pubblico** sugli enti del Terzo settore e le attività da essi svolte, prevenendo e sanzionando i possibili abusi e illeciti anche attraverso la previsione di specifici obblighi di rendicontazione, pubblicità e trasparenza e uno specifico regime sanzionatorio;
- **istituire un servizio civile universale** come opportunità di servizio alla comunità e di formazione di una coscienza pubblica e civica nonché forma di partecipazione responsabile al processo di sviluppo materiale e spirituale della società;
- **dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico (pubblico e privato)** degli enti del Terzo settore, anche attraverso l'implementazione di forme di mobilitazione di risorse finanziarie private e di campagne di crowdfunding.

Lo scorso 14 maggio 2014, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi - nell'illustrare le linee guida della riforma - aveva evidenziato che il "Terzo Settore" - proprio *«per la sua capacità di essere motore di partecipazione e di autorganizzazione dei cittadini, coinvolgere le persone, costruire legami sociali, mettere in rete risorse e competenze, sperimentare soluzioni innovative»* - è in grado di contribuire, in maniera determinante, al processo di *«cambiamento economico, sociale, culturale e istituzionale di cui il Paese ha bisogno»* e per il quale è assolutamente necessario *«che tutte le diverse componenti della società italiana convergano in un grande sforzo comune»*.

D'altra parte è possibile oggi declinare *profit e non profit* *«in modo nuovo e complementare per rafforzare i diritti di cittadinanza attraverso la costruzione di reti solidali nelle quali lo Stato, le Regioni e i Comuni e le diverse associazioni e organizzazioni del terzo settore collaborino in modo sistematico per elevare i livelli di protezione sociale, combattere le vecchie e nuove forme di esclusione e consentire a tutti i cittadini di sviluppare le proprie potenzialità.»*.

In quest'ottica, dunque, quello che oggi è chiamato "Terzo" dovrebbe - nella visione strategica governativa - diventare il "Primo" settore per il nostro Paese.

Esso, infatti - *collocandosi «tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l'etica, tra l'impresa e la cooperazione, tra l'economia e l'ecologia» e dando «forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà»* - alimenta *«quei beni relazionali che, soprattutto nei momenti di crisi, sostengono la coesione sociale e contrastano le tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale»*.

MISURA	NORMA	CONTENUTO
<p>CODICE DEL TERZO SETTORE</p>	<p><i>D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117</i></p>	<p>Al fine di superare la frammentarietà e la disomogeneità della normativa vigente in materia di enti del Terzo settore, è stato approvato un apposito Codice che disciplina, in maniera organica e unitaria, sia la dimensione civilistica che quella tributaria e fiscale.</p> <p>Per la prima volta nel nostro ordinamento si introduce una definizione "giuridica" - univoca e unitaria - di «Terzo settore» applicabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alle organizzazioni di volontariato; 2. alle associazioni di promozione sociale; 3. agli enti filantropici; 4. alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 5. alle reti associative; 6. alle società di mutuo soccorso; 7. alle associazioni, riconosciute e non riconosciute; 8. alle fondazioni e agli altri enti privati caratterizzati: <i>a) dall'assenza dello scopo di lucro; b) dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; c) dalla promozione e realizzazione di attività d'interesse generale</i>, mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi; <i>d) dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore</i>. <p>Non fanno parte del «Terzo settore»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le amministrazioni pubbliche, 2. le formazioni e le associazioni politiche, 3. i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, 4. le associazioni di datori di lavoro; 5. gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile. <p>Nell'esercizio della delega, sulla base dei principi e criteri direttivi fissati, sono state individuate le attività di interesse generale che gli enti del terzo settore possono esercitare, ossia quelle aventi ad oggetto, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) interventi e servizi sociali e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;</i> <i>b) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità</i>

educativa;

- c)* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi);
- d)* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- e)* formazione universitaria e post-universitaria;
- f)* ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- h)* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i)* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; cooperazione allo sviluppo;
- j)* attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- k)* servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
- l)* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m)* agricoltura sociale, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;
- n)* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o)* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
- p)* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sono state inoltre previste una serie di misure volte a:

→ **riconoscere e favorire il ruolo e la specificità del “mondo del volontariato”**, anche esplicitando il diritto dei lavoratori degli enti del Terzo settore ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nonché l'obbligo per gli enti di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

→ **semplificare la procedura di acquisto della personalità giuridica;**

		<p>→ istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al fine di superare la frammentarietà dei troppi registri regionali</p> <p>→ implementare i meccanismi di monitoraggio, vigilanza e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore e le attività da essi svolte</p> <p>→ promuovere e sostenere il Terzo settore anche attraverso misure fiscali e di sostegno economico.</p> <p>In quest'ottica, si segnalano, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; l'introduzione di un nuovo e articolato regime tributario e fiscale di vantaggio; b) l'istituzione del c.d. social bonus, ossia un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale; c) l'ampliamento delle detrazioni delle erogazioni liberali; d) l'istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.
<p>IMPRESA SOCIALE</p>	<p><i>D.Lgs. 3 luglio, n. 112</i></p>	<p>Con la riforma del Terzo settore sono stati ridefiniti sostanzialmente il ruolo e il concetto stesso di impresa sociale.</p> <p>In particolare:</p> <p>→ vengono ridefiniti gli enti che possono esercitare attività di impresa ed ampliati i campi di attività in cui essa può operare (ad es. vengono inclusi i settori concernenti il microcredito, l'agricoltura sociale, lo sport dilettantistico, il commercio equo, gli alloggi sociali);</p> <p>→ viene considerata di 'interesse generale' l'attività dell'impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora o non in grado di mantenere un'abitazione in autonomia;</p> <p>→ sono previste agevolazioni fiscali e forme di incentivi per gli investimenti di capitale, analogamente a quanto avviene per le <i>start-up</i> innovative tecnologiche.</p> <p>Nell'esercizio della delega, sulla base dei principi e criteri direttivi fissati, si è provveduto, in particolare a:</p>

		<p>a) fornire una nozione precisa di impresa sociale, specificando, in particolare, che: - possono acquisire tale qualifica tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società), che, in conformità alle disposizioni previste, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività; non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati; le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e ad essi le nuove disposizioni si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili;</p> <p>b) prevedere limitate forme di remunerazione del capitale e di destinazione di una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali, ad aumento gratuito del capitale sociale e a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali;</p> <p>c) introdurre specifici obblighi di trasparenza e di requisiti limitati in materia di nomina delle cariche sociali nonché di redazione dei documenti contabili secondo la disciplina codicistica vigente;</p> <p>d) inserire una serie di misure fiscali e di sostegno economico (ad es.: esclusione dalla costituzione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, degli utili e degli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT); detrazione di un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale).</p>
<p>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE</p>	<p><i>D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40</i></p>	<p>Nell'ambito della riforma complessiva del Terzo Settore, è stato istituito il "servizio civile universale" che realizza l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani (italiani, di Paesi appartenenti all'Unione europea e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) di età compresa tra i 18 e i 28 anni ad esperienze di solidarietà e di cittadinanza attiva.</p> <p>Le attività, finalizzate essenzialmente alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, possono essere svolte sia in Italia che all'estero (con una durata non inferiore ad 8 mesi e non superiore a 12 mesi) e le competenze acquisite sono adeguatamente valorizzate sia in campo formativo che lavorativo.</p> <p>I settori di intervento nei quali si possono realizzare le finalità del servizio civile universale sono essenzialmente:</p> <p>a) assistenza;</p> <p>b) protezione civile;</p>

		<p>c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;</p> <p>d) patrimonio storico, artistico e culturale;</p> <p>e) educazione e promozione culturale e dello sport;</p> <p>f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;</p> <p>g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;</p> <p>h) promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo;</p> <p>i) promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.</p> <p>Un aspetto fondamentale da tener presente è che, da questo momento, la programmazione del servizio civile universale sarà realizzata, secondo un metodo di programmazione organica, sulla base di un Piano triennale, modulato per Piani annuali, che tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse appositamente destinate, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.</p> <p>Vengono infine istituiti, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale (organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale) e l'albo degli enti di servizio civile universale (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).</p>
<p>CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF</p>	<p><i>D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111</i></p>	<p>Dopo che con la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) il 5X1000 è stato stabilizzato e trasformato in una misura strutturale (non più sperimentale), con la riforma generale del Terzo Settore viene, per certi aspetti, completato il processo di riordino di tale istituto.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si individuano le modalità per un'efficace razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; - si introducono specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione riguardo al riparto ed erogazione del contributo a carico sia dei soggetti beneficiari che dell'amministrazione erogatrice; - si allarga la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. <p>Dal 2018 poi - a seguito di una norma introdotta nel cosiddetto Decreto fiscale (decreto-legge n. 148 del 2017) - si amplia il perimetro delle finalità cui poter destinare le risorse. Tra i soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5X1000 rientreranno, infatti, anche gli enti gestori delle aree protette.</p>

<p>FONDAZIONE ITALIA SOCIALE</p>	<p>Art. 10, della legge 6 giugno 2016, n. 106</p> <p>D.P.R. 28 luglio 2017</p>	<p>Viene istituita la "<i>Fondazione Italia Sociale</i>", con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.</p> <p>La Fondazione - persona giuridica privata con sede legale a Milano, senza scopo di lucro e dotata di autonomia statutaria e gestionale - svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.</p> <p>Essa è organizzata ed opera nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, economicità e prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati e può svolgere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) investire in progetti anche imprenditoriali degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi (anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico) e ad alto impatto occupazionale, con strumenti di partecipazione, prestito e garanzia; b) promuovere, anche in cooperazione con uno o più soggetti intermediari, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare in fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a organizzazioni del Terzo settore; c) investire in strumenti di finanza sociale - quali ad esempio strumenti di microcredito e obbligazioni sociali (social bond) - mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale; d) acquistare beni immobili o ricevere in comodato beni immobili privati ovvero, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge, pubblici, da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di organizzazioni del Terzo settore; e) sostenere, avvalendosi di intermediari autorizzati, prestiti a soggetti del Terzo settore erogati da finanziatori al fine di contenere gli oneri per interessi; f) promuovere la cultura dell'imprenditorialità sociale attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali; g) svolgere attività funzionali alla creazione ed allo sviluppo delle organizzazioni del Terzo settore, in particolare offrendo alle stesse direttamente o tramite soggetti terzi servizi di consulenza, capacity building e tutoraggio; h) promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni; i) attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti;</p> <p>j) promuovere iniziative per la ricognizione e l'analisi dei bisogni sociali al fine di ottimizzare le proprie attività a sostegno degli enti del Terzo settore.</p> <p>Inoltre la Fondazione - che è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti - deve dotarsi di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito, oltre che trasmettere annualmente alle Camere una relazione dettagliata sulle attività istituzionali svolte, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio nonché sull'utilizzo della dotazione finanziaria pubblica assegnatale (1 mln di euro).</p> <p>E' previsto poi che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa siano esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.</p> <p><u>Con D.P.R. del 28 luglio 2017 è stato approvato lo statuto della Fondazione</u> che delinea, altresì, la <i>governance</i> della stessa.</p> <p>Sono organi della Fondazione: a. il Collegio dei Partecipanti; b. il Comitato di Gestione; c. il Presidente e il Vice Presidente; d. il Segretario generale; e. l'Organo di Revisione. Tutte le cariche sono gratuite.</p>
<p>VIGILANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO</p>	<p>Artt. 7 e 12, della legge 6 giugno 2016, n. 106</p>	<p>Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore (incluse le imprese sociali) sono esercitate - nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con i Ministeri interessati (nonché con il Dipartimento della protezione civile, per quanto concerne gli aspetti propriamente inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato operanti in tale ambito).</p> <p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inoltre, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo da parte degli enti stessi attraverso le reti associative di secondo livello accreditate o - specie per gli enti di piccole dimensioni - con i centri di servizio per il volontariato e predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. I termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo saranno definiti con successivo decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi; il Ministero è tenuto, in ogni caso, a coinvolgere e a raccordarsi con il Consiglio nazionale del Terzo settore nello svolgimento di tali funzioni. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere trasmessa alle Camere una relazione sulle attività svolte e sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti.</p>